



A. R. D. E .L.

Osservatorio Speciale

ENTI LOCALI: LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI

D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



Ordinamento autonomie locali

Funzioni fondamentali dei comuni

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni (*art. 14, c. 27, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*):

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

1.1. Le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i comuni, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associativa, attraverso convenzione o unione, da parte dei (*art. 14, c. 26 e 28*):

- comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

1.1.1. Sono esclusi dall'obbligo il comune di Campione d'Italia e le isole monocomune.

1.2. La medesima funzione fondamentale può essere esercitata da una sola forma associativa e non può essere svolta singolarmente dal comune. (*art. 14, c. 29*).

1.3. I comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associativa entro il termine che sarà fissato con legge regionale che, previa concertazione con i comuni medesimi, ne individuerà anche la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica. (*art. 14, c. 30*).

1.3.1. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

1.4. Entro il 28 agosto, con DPCM sarà stabilito il limite demografico minimo che deve raggiungere l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata ed il termine entro il quale i comuni devono assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*art. 14, c. 31*).

Status amministratori locali

1. Dal 31 maggio al 30 luglio 2010, i consiglieri comunali e provinciali non hanno avuto il diritto a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, ma ad una indennità di funzione omnicomprensiva non superiore al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. (*art. 82, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*).

1.2. Dal 31 luglio 2010, i consiglieri comunali e provinciali hanno nuovamente titolo a percepire gettoni di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

1.2.1. I gettoni di presenza percepiti mensilmente non possono superare l'importo pari al 20% dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.

1.2.2. Il calcolo va riferito in ogni caso all'importo della indennità di funzione del sindaco o presidente determinato ai sensi del D.M. 119/2000 senza tener conto dell'indennità

in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione (*parere ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 18 novembre 2008, n. 15900/TU/00/82*).

1.3. 'E' soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti in misura, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dell'ente. (*art. 82, c. 8, lett. e, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, soppresso dall'art. 5, c. 6, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.3.1. 'E' soppressa la norma che prevedeva la misura dell'indennità ai sindaci con popolazione inferiore a 10.000 abitanti determinata anche tenuto conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale.

2. Con D.M. interno da adottare entro il 27 settembre 2010, le misure delle indennità di funzione, con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, saranno ridotte per un periodo non inferiore a 3 anni di una percentuale pari al:

- 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

- 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e 1 milione di abitanti;

- 10% per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. (*art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. Con il medesimo DM sarà determinato anche l'importo del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali.

3. Dal 31 maggio 2010, nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali. (*art. 82, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 5, c. 6, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. Dal 31 luglio 2010 hanno nuovamente diritto a percepire l'indennità i consiglieri circoscrizionali delle sole città metropolitane.

3.1.1. Il gettone di presenza percepito dai consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane non può superare l'importo pari al 25% dell'indennità prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale.

4. Dal 31 maggio 2010, nessuna retribuzione o indennità e nessun gettone o emolumento può essere attribuito agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e, comunque, di forme associative di enti locali. (*art. 5, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

5. Dal 31 maggio 2010, nessun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato può essere attribuito ai parlamentari nazionali od europei ed ai consiglieri regionali. (*art. 83, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

6. Dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione. (*art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

7. Dal 31 maggio 2010, per le missioni autorizzate fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e non più, anche, un rimborso forfettario omnicomprendivo per altre spese. (*art. 84, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

7.1. Nelle “altre spese” si intendono ricomprese anche quelle di vitto e alloggio. (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 16 ottobre 2008, n. 15900/TU/00/84*).

7.1.1. Non ha, quindi, più effetto il DM 12 febbraio 2009 che fissava le misure del rimborso delle spese, oltre a quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni istituzionali.

8. Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (*art. 5, c.5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

8.1. Lo svolgimento di qualsiasi incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

9. Dal 31 maggio 2010, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. (*art. 5, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Patto di stabilità interno

Gli obiettivi

1. Per il triennio 2011-2013, l'aggiuntivo concorso delle province e dei comuni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, è determinato in complessivi 7,8 miliardi di euro. (*art. 14, c. 1, lett. c, d, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Resta fermo il concorso base già fissato per l'anno 2011 in 5.140 milioni di euro. (*art. 77, c. 1, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1.1. Il predetto concorso, per l'anno 2011, è aumentato di 300 milioni di euro, a carico delle province, e di 1.500 milioni di euro, a carico dei comuni.

1.2. Per l'anno 2012 e successivi, il concorso a carico delle province è di 500 milioni di euro ed il concorso a carico dei comuni è di 2.500 milioni di euro.

2. Il concorso aggiuntivo delle province si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dai trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione Irpef, per l'ammontare di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

3. Il concorso aggiuntivo dei comuni si concretizza nella riduzione, per l'anno 2011, dei trasferimenti correnti per l'ammontare di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

4. La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 2. e 3. è effettuata con D.M. interno annuale, secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di principi che tengano conto:

a) delle misure adottate per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;

b) della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente;

c) del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

(*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

4.1. I criteri e le modalità del riparto delle riduzioni devono essere deliberati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 29 settembre 2010, per l'anno 2011, ed entro il 30 settembre dell'anno precedente, per gli anni successivi.

4.1.1. In caso di mancata deliberazione della conferenza, il D.M. è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione con criteri proporzionali.

4.2. La riduzione dei trasferimenti non rileva per l'attuazione del federalismo fiscale.

5. Per gli enti locali che nel triennio 2007-2009, anche per frazione di anno, sono stati commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, l'obiettivo programmatico 2010 e 2011 è determinato con le stesse regole degli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2007 e che hanno un saldo di competenza misto positivo. (*art. 77bis, c. 4bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 14, c. 33bis, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

5.1. Il saldo finanziario che costituisce l'obiettivo programmatico è calcolato sulle risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

5.2. Nel saldo finanziario sono escluse le risorse provenienti dai trasferimenti straordinari concessi agli enti commissariati per infiltrazioni mafiose e le spese in conto capitale sostenute, anche se effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle risorse. (*art. 77bis, c. 7sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 14, c. 33bis, lett. b, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo della conversione in legge 30 luglio 2010, n. 122*).

L'obiettivo del saldo programmatico 2010

1. Per l'anno 2010, possono non essere contabilizzati nei saldi utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno i pagamenti di spese in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,75% dei residui passivi del titolo II della spesa risultanti dal rendiconto 2008. (*art. 14, c. 11 e 33ter, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La deroga alla contabilizzazione nei saldi utili 2010 dei pagamenti si applica a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità nell'anno 2009.

2. Per l'anno 2010, non è contabilizzato tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno il contributo integrativo sul fondo di 200 milioni di euro ripartito ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009. (*art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3. Non sono contabilizzate tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno le risorse assegnate dall'Istat per la progettazione ed esecuzione del 15° censimento generale e non sono contabilizzate tra le spese quelle impegnate nei limiti delle risorse assegnate. (*art. 50, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. Non sono, altresì, contabilizzate entrate e spese relative al 6° censimento dell'agricoltura, relativamente agli enti individuati dal piano generale.

Il monitoraggio e le verifiche

1. La certificazione annuale sui risultati conseguiti deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati di pre-consuntivo. (*art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La certificazione, redatta su modello che dovrà essere approvato con D.M., è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario.

1.2. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo, comporta l'azzeramento dei trasferimenti statali corrisposti dal ministero interno, con

esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (*art. 14, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.2.1. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

1.3. Qualora l'ente, approvando il rendiconto successivamente al 31 marzo, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione, è tenuto a stampare e inviare nuova certificazione (ottenuta dopo avere rettificato i dati del monitoraggio secondo semestre attraverso il sistema web) con le stesse modalità – raccomandata A/R (*lett. D, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 30 marzo 2010, n. 15*).

1.4. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assunzione di personale, fermo restando l'azzeramento dei trasferimenti statali.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 e successivi, i trasferimenti agli enti locali inadempienti sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari allo sfioramento del saldo programmatico. (*art. 14, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Viene meno il tetto massimo di riducibilità del 5% previsto dalla normativa previgente. (*art. 14, c. 5*).

1.2. La decurtazione è effettuata con DM interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dal ministero dell'interno, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. (*art. 14, c. 2*).

1.2.1. In caso di insufficienza degli stanziamenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto erogati, la decurtazione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

2. Resta fermo che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 -2011, nei confronti dell'ente inadempiente si applicano, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, le seguenti sanzioni ulteriori:

a) limite degli impegni per spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo assunto in uno degli ultimi tre anni (*art.77 bis, c.20, lett. b, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*);

b) divieto di ricorrere all'indebitamento (*art.77 bis, c.20, lett. c*);

c) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale. (*art.76, c.4*).

d) riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. (*art.61, c.10*).

e) blocco incremento del fondo risorse decentrate. (*art. 8, c. 1, CCNL 11 aprile 2008*).

f) non incrementabilità del 15% dei rimborsi forfettari agli amministratori per le missioni all'estero. (*D.M. 12 febbraio 2009*).

2.1. Il contenimento degli impegni di spesa corrente e il divieto di assunzioni, di cui ai precedenti punti 2 a) e 2 c), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate. (*art.77 bis, c.22*).

2.1.1. L'effetto finanziario del contenimento degli impegni di spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa tendenziale, ossia quella prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. (*lett. B.1.2. all. A, D.M. 31 luglio 2009*).

2.1.2. L'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio.

2.1.3. Non costituiscono indebitamento, di cui alla lett. b) del precedente punto 2., i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di altra amministrazione pubblica. (*lett. G1, circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 27 gennaio 2009, n. 2*).

2.2. Le sanzioni si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto.

Le premialità

1. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore degli enti locali, le province e i comuni che avranno le caratteristiche per essere definiti "virtuosi" possono, nell'anno successivo, escludere dal computo del saldo di competenza mista un ammontare premiale, riducendo il proprio saldo obiettivo positivo o aumentando il proprio saldo obiettivo negativo. (*art.77 bis, c.23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. L'importo premiale è complessivamente, per tutti gli enti locali "virtuosi", pari al 70% della differenza registrata nell'anno precedente tra il saldo conseguito dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico loro assegnato, ossia pari al 70% dello sforamento fatto registrare nell'anno precedente dagli enti inadempienti al patto.

1.2. La virtuosità di ciascun ente sarà determinata in base a due indicatori economico-strutturali ed al loro valore medio per classe demografica. (*art.77 bis, c.23 e 24*):

a) grado di rigidità strutturale dei bilanci;

b) grado di autonomia finanziaria.

1.2.1. Per le sole province, fino all'attuazione del federalismo fiscale, si applicherà il solo indicatore sul grado di rigidità dei bilanci. (*art.77 bis, c.25*).

2. Per l'anno 2010, non si applicano le disposizioni di cui ai punti precedenti sulla premialità agli enti virtuosi. (*art. 14, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti a qualsiasi titolo

1. Dal 31 maggio 2010, l'erogazione di somme in denaro superiori a 5.000,00 euro non può essere disposta in contanti. (*art. 20, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. Dal 1° gennaio 2011, i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. (*art. 28quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 31, c.1 bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. La certificazione rilasciata dagli enti locali, su istanza dei creditori, che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, può essere utilizzata per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.

2.2. L'ente locale è tenuto a versare all'agente della riscossione l'importo certificato entro il termine di 60 giorni. In mancanza, si procederà a riscossione coattiva.

3. È disposta a regime (era limitata agli anni 2009 e 2010) la procedura a mezzo della quale i creditori degli enti locali possono richiedere certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, consentendo ai medesimi la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari o (dal 1° gennaio 2011) la compensazione con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. (*art. 9, c. 3bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel testo modificato dall'art. 31, c. 1ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. Con D.M. economia e finanze saranno stabilite le modalità di attuazione dei punti 2. e 3.

Servizi di riscossione

1. Le società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli all'ente locale, che può accedere al servizio informativo del ministero economia e finanze. (*art. 3, c. 24, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo aggiunto dall'art. 38, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2. I requisiti minimi quantitativi di capitale sociale versato da parte delle società di accertamento e riscossione dei tributi locali e di riscossione di altre entrate delle province e dei comuni, non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. (*art. 3bis, c. 2bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, aggiunto dall'art. 38, c. 13sexies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Pagamenti su carte elettroniche istituzionali

1. Le pubbliche amministrazioni potranno offrire modalità di erogazione dei pagamenti su carte elettroniche istituzionali, incluso la tessera sanitaria, anche se non sono soggetti distributori delle carte. (*art. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Standard tecnici del servizio di pagamento, soggetto gestore, modalità di utilizzo, di certificazione degli avvenuti pagamenti e di monitoraggio, saranno disciplinati con provvedimenti del ministero economia e finanze.

Entrate

Trasferimenti statali

1. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti un contributo di 200 milioni di euro, il cui riparto, in proporzione alla popolazione residente, sarà operato con DM interno. (*art. 14, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Non hanno titolo al riparto i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009.

2. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 300 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti correnti alle province, comprensivi della compartecipazione Irpef, sono ridotti di 500 milioni di euro annui.

3. Per l'anno 2011, i trasferimenti correnti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 1.500 milioni di euro. (*art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. A decorrere dall'anno 2012, i trasferimenti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 2.500 milioni di euro annui.

4. La riduzione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 2. e 3. è effettuata con D.M. interno annuale, secondo criteri e modalità stabiliti in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di principi che tengano conto:

- a) delle misure adottate per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- b) della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente;
- c) del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

(art. 14, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. I criteri e le modalità del riparto delle riduzioni devono essere deliberati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 29 settembre 2010, per l'anno 2011, ed entro il 30 settembre dell'anno precedente, per gli anni successivi.

4.1.1. In caso di mancata deliberazione della conferenza, il D.M. è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione con criteri proporzionali.

4.2. La riduzione dei trasferimenti non rileva per l'attuazione del federalismo fiscale.

5. Dal 1° gennaio 2011 i contributi ordinari sono ridotti dell'ammontare del contributo annuale non più dovuto da comuni e province all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali. (art. 7, c. 31sexies, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

5.1. I criteri della riduzione sono definiti con D.M. da adottare entro il 29 ottobre 2010.

6. A decorrere dall'anno 2011, è istituito un fondo di 50 milioni di euro in favore dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, al fine di agevolare i piani di rientro. (art. 14, c. 14bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

6.1. Con D.M. economia e finanze saranno stabilite le modalità di utilizzo del fondo.

Trasferimenti statali – Compensativo Ici fabbricati ctg. D

1. È rinviato dal 31 gennaio 2009 al 30 ottobre 2010 il termine entro il quale le dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici derivante da fabbricati del gruppo catastale D, per ciascuno degli anni dal 2001 a 2005 e precedenti, anche se presentate, devono essere trasmesse al ministero interno, a pena di decadenza, corredate da una attestazione del responsabile del servizio finanziario ed asseverate dall'organo di revisione. (art. 14, c. 33quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Il rinvio è, di fatto, diretto soltanto ai comuni che avevano presentato in precedenza dichiarazioni attestanti il minor gettito Ici per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e non le hanno ripresentate entro il 31 gennaio 2009. (circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 agosto 2010, n. F.L. 15/2010).

1.1.1. Sono, di conseguenza, esclusi dalla possibilità di avvalersi del differimento sia i comuni che non hanno mai presentato certificazioni e sia quelli che le hanno ripresentate entro il 31 gennaio 2009.

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta ad Iva. (art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo pari al 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. (art. 1, c. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 14 luglio 2010, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e le modalità di fruizione delle informazioni inerenti la banca dati, utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. (art. 2, c. 2, D.L. 30 set-

tembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 5, lett. b).

1.2. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati ovvero degli affidatari delle entrate comunali.

2. Con DM economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2010 sono individuati i tributi su cui calcolare la quota del 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che hanno contribuito all'accertamento. (*art. 18, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. La quota spettante ai comuni è al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'unione europea. (*art. 18, c. 9*).

2.1.1. Spetta alle regioni ed alle province autonome riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce loro.

3. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario, con regolamento consiliare da adottarsi entro il 28 agosto 2010, al fine di poter partecipare all'accertamento fiscale e contributivo. (*art. 18, c. 1 e 2, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, laddove non abbiano costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio per la successiva istituzione. (*art. 18, c. 2, lett. b*).

3.1.1. Lo statuto consortile e la relativa convenzione devono essere adottati dai rispettivi consigli comunali entro il 28 novembre 2010.

3.2. Gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (*art. 18, c. 2bis*).

3.3. In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (*art. 18, c. 3*).

4. L'agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti e invia una segnalazione relativa agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soggetti passivi residenti in seguito all'accertamento sintetico del reddito. (*art. 44, c. 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. a, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

4.1. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, il comune fornisce all'agenzia delle entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito. (*art. 44, c. 4, DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo sostituito dall'art. 18, c. 4, lett. b*).

5. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. (*art.83, c.16, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

5.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

5.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. (*art.83, c.17, nel testo modificato dall'art. 18, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

5.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

Sovracanoni per concessioni

1. Dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico sono fissate in 28,00 e 7,00 euro. (*art. 15, c. 6,*

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. In sostituzione del sovracanone, può essere richiesta la fornitura diretta di energia elettrica. *(art. 3, c. 1, legge 27 dicembre 1953, n. 959, nel testo modificato dall'art. 15, c. 6bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).*

Spesa

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. *(art.1, c.557, n. 1, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

1.1. La spesa di personale è al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

1.2. Gli ambiti prioritari di intervento per assicurare la riduzione della spesa di personale, sono:

a) lo snellimento e la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;

b) il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate dall'art. 67, c. 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le amministrazioni statali, che prevedono la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata in ammontare non superiore a quello dell'anno 2004, ridotto del 10%.

1.2.1. Per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, sussiste, altresì, il vincolo della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

1.3. La spesa per il personale deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente in valori assoluti e percentuali.

1.3.1. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. *(deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010).*

1.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per *(art. 1, c. 557bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122):*

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- somministrazione di lavoro;

- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

- soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

1.5. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

2. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1 Con il medesimo DPCM avrebbero dovuto essere definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

3. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. (*art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

4. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art. 14, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

4.1. La spesa per il personale prevista nel 2010 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

4.2. La spesa per il personale 2010 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2009.

4.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

5. Sono escluse dalla spesa di personale:

- gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
- gli incentivi per il recupero dell'Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
- i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19*).

6. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010*).

7. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività da questa delegate. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

8. In caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, è fatto divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ed è, altresì, fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. (*art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

9. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (*art. 1, c. 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

10. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, è soppressa la possibilità di derogare alla riduzione della spesa per il personale, con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale. (*art. 1, c. 562, terzo periodo, legge 27 dicembre 2006, n. 296, soppresso dall'art. 14, c.10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Organi collegiali ed altri organismi

1. Dall'anno 2007, la spesa complessiva per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti presso la pubblica amministrazione, comunque denominati, è stata ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. (*art. 29, c. 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

1.1. La riduzione non si applicava agli organi di direzione, amministrazione e controllo. (*art. 29, c. 7*).

1.2. La disposizione di contenimento della spesa, che non era direttamente ed automaticamente applicabile agli enti locali, costituiva norma di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. (*art. 29, c. 6*).

1.3. Gli enti locali dovevano adeguarsi al principio con atti di natura regolamentare che realizzassero le finalità, tenuto conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- regolarizzazione delle competenze;
- limitazione delle strutture di supporto;
- diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- riduzione dei compensi;
- indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, per la soppressione automatica dell'organo;
- previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati. (*art. 29, c. 2*).

1.4. I regolamenti dovevano essere adottati entro l'1 novembre 2006.

1.5. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente punto è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove

previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (art. 6, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. (art. 6, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Studi e consulenze

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per studi e consulenze non può superare il 20% di quella sostenuta per l'anno 2009. (art. 6, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'affidamento di incarichi in violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e rappresentanza

1. Dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il 20% di quelle sostenute per le medesime finalità nell'anno 2009. (art. 7, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sponsorizzazioni

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare spese per sponsorizzazioni. (art. 7, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Missioni

1. Dall'anno 2011, la spesa annua per missioni non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art. 7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di motivato provvedimento del capo dell'amministrazione, da comunicare preventivamente all'organo di revisione.

2. Dal 31 maggio 2010, le diarie per le missioni all'estero non sono più dovute. (art. 7, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari

1. Dal 1° gennaio 2011 è soppresso il contributo annuale dovuto all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente. (art. 7, c. 31sexies, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

Formazione

1. Dall'anno 2011, la spesa per attività esclusivamente di formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009. (art. 7, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

1.2. Con direttiva dipartimento funzione pubblica, 30 luglio 2010, n. 10/2010, sono fornite indicazioni sulla programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche, che per gli enti locali non hanno carattere di disposizioni, ma costituiscono linee guida.

1.2.1. Per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazioni svolti in presenza o con metodologie e-learning.

1.2.2. Sono escluse dal campo di applicazione della norma le modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, ecc.).

Auto di servizio

1. Dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009. (*art.7, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Per il solo anno 2011, il predetto limite può essere superato esclusivamente per effetto di contratti pluriennali in essere al 31 maggio 2010.

Società pubbliche

1. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (*art.7, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto di almeno il 33%.

1.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Utilizzo immobili

1. Gli enti locali adottano misure per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili. (*art.8, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Mutui

Cassa depositi e prestiti

1. I mutui accesi entro il 31 dicembre 2006 non interamente erogati al 31 maggio 2010 e con termini non scaduti di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previsti nei bandi pubblicati per l'affidamento di lavori, sono revocati. (*art. 46, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Entro il 14 luglio 2010 la Cassa dd.pp. e gli enti titolari dei mutui devono comunicare al ministero economia e finanze i dati relativi ai mutui assunti e interamente non erogati.

1.1.1. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto titolare è responsabile per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito della revoca.

Servizi pubblici

Prestazioni assistenziali

1. Gli enti locali condividono il "casellario dell'assistenza" istituito presso l'Inps per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi

ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziali. (art.13, c.1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. I dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti negli archivi e banche dati degli enti locali devono essere trasmessi all'Inps secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'Inps medesimo. (art. 13, c. 3).

1.2. Le modalità di attuazione del "casellario dell'assistenza" saranno disciplinate con DM. (art. 13, c. 4).

Aggiornamento del catasto

1. Dal 1° gennaio 2011 è attivata, con idonee forme di collaborazione con i comuni, l'"anagrafe immobiliare" integrata alla quale, in fase di prima applicazione, è garantito l'accesso ai comuni, sulla base di regole che saranno stabilite con DM economia e finanze. (art. 19, c. 1, 2, 2bis e 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte, nella fase di prima attuazione, dai comuni e dall'agenzia del territorio. (art. 19, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. Con DM economia e finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2011 saranno fissate le regole tecnico-giuridiche.

3. In occasione della loro prima seduta, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'agenzia del territorio per l'individuazione di fabbricati che non risultano dichiarati in catasto. (art. 18, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

4. I comuni utilizzano le applicazioni informatiche ed i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'agenzia del territorio al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. (art. 19, c. 5bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

4.1. Le specifiche tecniche e operative saranno formalizzate con D.M. economia e finanze.

5. A seguito della presentazione, entro il 31 dicembre 2010, della dichiarazione di aggiornamento catastale, da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto, l'agenzia del territorio rende disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia. (art. 19, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

6. Dal 1° gennaio 2011 l'agenzia del territorio provvede ad avviare un monitoraggio del territorio, in collaborazione con i comuni, per l'individuazione di ulteriori fabbricati non dichiarati in catasto. (art. 19, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

6.1. I comuni possono, comunque, continuare a procedere a richieste di regolarizzazione degli immobili non catastati o con classificazioni errate nei confronti dei titolari di diritti reali degli immobili interessati, ad esercitare i poteri di controllo in materia urbanistico-edilizia e ad applicare le relative sanzioni.

7. Con circolari agenzia del territorio, 9 luglio 2010, n. 2/2010, e 10 agosto 2010, n. 3/2010, sono fornite indicazioni per l'omogenea e corretta applicazione delle disposizioni.

Autorizzazioni attività

1. Dal 31 luglio 2010, la dichiarazione di inizio attività (Dia) è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, attestazioni, asseverazioni o dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese, nonché da elaborati tecnici. (art. 19, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo

sostituito dall'art. 49, c. 4bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. L'attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione.

1.2. Nel termine di 60 giorni dalla presentazione della Scia, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, adotta motivati provvedimenti.

1.3. Con circolare ministero sviluppo economico, direzione generale per l'impresa, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, 10 agosto 2010, n. 3637/c, sono fornite indicazioni per l'applicazione della disposizione.

Mobilità urbana

1. È rinviato al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale dovrà essere emanato D.M. infrastrutture e trasporti recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni. (art. 2, c. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nel testo modificato dall'art. 51, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

15° Censimento generale

1. Gli enti locali individuati dal piano generale di censimento dell'Istat possono avvalersi, per fare fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate e della durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013. (art. 50, c. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2. Le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'Istat, anch'esse escluse dalle entrate rilevanti ai fini del patto. (art. 50, c. 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

2.1. Non sono, altresì, contabilizzate entrate e spese relative al 6° censimento dell'agricoltura, relativamente agli enti individuati dal piano generale.

3. Nelle more dell'adozione del piano generale del censimento, i comuni con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti devono fornire all'Istat i dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, secondo tipologia e formato che saranno stabiliti dall'Istat. (art. 50, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Pubblico impiego

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il termine per la valutazione dei rischi da stress-lavoro e per l'elaborazione del relativo documento, è differito al 31 dicembre 2010. (art.8, c.12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Trattamento economico

1. Per il triennio 2011-2013, il trattamento economico ordinariamente spettante ad ogni singolo dipendente, anche dirigente, non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. (art.9, c.1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Dal blocco sono esclusi i fattori straordinari della dinamica retributiva, come le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, da conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno o per malattia, maternità, missioni all'estero ed effettiva presenza in servizio.

1.2. E', altresì, consentito l'incremento costituito dall'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010. (*art. 9, c. 17*).

1.3. I rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009, anche se già stipulati, non possono, in ogni caso, determinare aumenti contributivi superiori al 3,2%. (*art. 9, c. 4*).

1.3.1. Le clausole difformi sono inefficaci dalla mensilità di giugno 2010 ed i trattamenti retributivi dovranno essere conseguentemente adeguati.

2. Dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche dirigenti, superiori ad €. 90.000,00 lordi annui, sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino ad €. 150.000,00, nonchè del 10% per la parte eccedente €. 150.000,00. (*art. 9, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. La riduzione non opera ai fini previdenziali.

Trattamento accessorio

1. Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse per trattamento accessorio del personale, anche dirigente, di ciascuna amministrazione non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. (*art. 9, c. 2bis, aggiunto al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Nel medesimo triennio, il fondo per trattamento accessorio deve, inoltre, essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Indennità chilometrica

1. Dal 31 maggio 2010 è soppressa l'indennità chilometrica, raggugliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni Km percorso, in favore del personale contrattualizzato autorizzato a recarsi per servizio in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza. (*art. 6, c. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Indennità e compensi variabili

1. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutte le indennità, compensi ed emolumenti di qualsiasi genere al personale, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti nella stessa misura del 1992, già consolidata per l'anno 1993 e per i trienni 1994-1996, 1997-1999, 2000 – 2002, 2003-2005 e 2006-2008. (*art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. Per gli anni dal 2009 al 2013 le indennità di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, continuano a essere corrisposti nella stessa misura del 1996.

1.2. Per gli anni dal 2009 al 2013 tutti gli emolumenti, le indennità, i compensi e i rimborsi spese erogati ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di pubbliche funzioni non sono rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita.

2. Le disposizioni di cui ai punti precedenti costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (*art. 1, c. 223, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

3. A decorrere dall'anno 2014, le indennità, i compensi e gli emolumenti di cui al precedente punto 1 possono essere aggiornati con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2013. (*art. 41, c. 7, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, nel testo modificato dall'art. 8, c. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

Assunzione di personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, oltre che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, rispetto ai valori dell'anno precedente, non possono procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, e non possono, altresì, stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione. *(art. 1, c. 557ter, legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dall'art. 14, c. 7, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

2. Dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto agli enti locali nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. *(art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

2.1. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale qualora l'incidenza della spesa per il personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti, non si applica alle province ed ai comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, limitatamente alle proroghe dei rapporti di lavoro a tempo determinato finanziate con risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. *(art. 14, c. 24ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).*

3. Dal 1° gennaio 2011, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. *(art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 14, c.9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

3.1. Le province ed i comuni facenti parte delle regioni a statuto speciale, ai fini dell'attuazione dei processi assunzionali nei limiti consentiti, sono tenuti ad attingere prioritariamente ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato prorogato con finanziamento da risorse aggiuntive appositamente reperite attraverso misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dall'organo di revisione. *(art. 14, c. 24bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).*

Segretari comunali e provinciali

1. Dal 31 luglio 2010 è soppressa l'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

1.1. Il ministero dell'interno succede a titolo universale all'agenzia.

Dirigenza

1. Dal 31 maggio 2010, gli enti che, alla scadenza di un incarico dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico al dirigente, possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. *(art.9, c.32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

2. Dal 31 maggio 2010 e sino al 31 dicembre 2013, i nuovi titolari di incarichi dirigenziali, ovvero i medesimi titolari, nel caso di rinnovo, non possono godere di trattamento economico superiore a quello precedente. *(art.9, c.2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).*

3. Dal 31 maggio 2010, l'assegnazione ai dirigenti di incarichi aggiuntivi non può comportare l'erogazione di indennità aggiuntive. (art.9, c.3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Trattenimento in servizio

1. I trattenimenti in servizio per un periodo massimo di due anni del personale avente limite di età per il collocamento a riposo, possono essere disposti solo nell'ambito delle assumibilità di personale e riducono le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni di personale. (art.9, c.31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio disposti prima del 31 maggio 2010 e aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011.

Patrimonio pubblico

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari

1. Con l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari possono essere individuate forme di valorizzazione alternative anche per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (art. 58, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo integrato dall'art. 19, c. 16bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122).

Enti e organismi pubblici

Partecipazione in società

1. Possono essere costituite società solo se hanno per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o se producono servizi di interesse generale. (art.3, c.27, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69).

1.1. Analogamente per l'assunzione o il mantenimento, solo direttamente e non più indirettamente, di partecipazione, anche di minoranza, in società.

1.2. È rinviato dal 30 giugno 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale gli enti locali devono cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni che non hanno i requisiti di cui al punto 1. (art.3, c.29, nel testo modificato dall'art. 71, c. 1, lett. e, legge 18 giugno 2009, n. 69).

2. Il mantenimento delle partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui al punto 1 e l'assunzione di nuove partecipazioni devono formare oggetto di deliberazione motivata. (art.3, c.28, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

2.1. Le deliberazioni consiliari autorizzative il mantenimento delle partecipazioni o l'assunzione di nuove, devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 3, c. 28, nel testo integrato dall'art. 19, c.2, lett. a, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

3. Entro il 31 dicembre 2011, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione o cedere la partecipazione delle società costituite al 31 maggio 2010. (art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

3.1. Dal 31 maggio 2010, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società.

3.2. Il divieto di costituzione e l'obbligo di messa in liquidazione o cessione della partecipazione non si applicano alle società costituite da più comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti.

3.3. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

4. I comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere partecipazione di una sola società. (*art. 14, c. 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

4.1. Entro il 31 dicembre 2011, le altre società già costituite al 31 maggio 2010 devono essere poste in liquidazione.

4.2. Con D.M. da emanarsi entro il 29 settembre 2010 sono determinate le modalità attuative e le ulteriori ipotesi di esclusione.

5. Dall'anno 2011, non è più consentito effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (*art. 6, c. 19, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

5.1. Il divieto non si applica nei casi in cui il capitale della società si sia ridotto sotto la soglia minima.

5.2. Sono consentiti i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Organi

1. Dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che a vario titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (sono escluse le società in genere), è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla legge, e ad un gettone di presenza fino ad €. 30,00 per seduta giornaliera. (*art. 6, c. 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. La violazione determina responsabilità erariale e gli atti adottati sono nulli.

2. Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società totalmente pubbliche, direttamente o indirettamente, se non quotate, è ridotto del 10%. (*art. 6, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

2.1. La riduzione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva al 31 maggio 2010.

3. Dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, il numero dei componenti non deve essere superiore a cinque e il numero dei componenti del collegio dei revisori non deve essere superiore a tre. (*art. 6, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

3.1. La riduzione del numero dei componenti deve essere prevista negli statuti, da adeguare in tempo utile.

3.2. La violazione determina responsabilità erariale e nullità di tutti gli atti adottati.

Spese

1. Dall'anno 2011, le società pubbliche si conformano al principio della riduzione al 20%, rispetto all'anno 2009, della spesa per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, ed all'eliminazione delle spese per sponsorizzazioni. (*art. 7, c. 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*).

1.1. L'inerenza delle spese è, comunque, attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

1.2. Per effetto delle riduzioni di spesa, sono da ridurre i corrispettivi relativi ai contratti di servizio, in sede di rinnovo.

2. Le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della p.a. aggiornato annualmente dall'Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni dettate per gli enti controllanti. (art. 9, c. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Contratti e appalti

Contratti secretati

1. Dal 31 maggio 2010, i dirigenti adottano anche i provvedimenti relativi ad opere, servizi e forniture da considerarsi segreti oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza. (art. 16, c. 1, lett. d-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunta dall'art. 8, c. 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Anagrafe tributaria

Rapporti con terzi

1. Il codice fiscale è elemento identificativo di ogni soggetto e deve essere indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed altri soggetti pubblici e privati. (art. 38, c. 6, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1.1. Gli enti locali e le società interamente partecipate o con prevalente capitale pubblico hanno accesso all'anagrafe tributaria per verificare l'esistenza e la corrispondenza del codice fiscale.

1.1.1. Le informazioni, nelle more della completa attuazione dell'indice delle anagrafi Ina-Saia, sono rese disponibili previa stipula di apposita convenzione.

Sostituto d'imposta

Acconto Irpef 2011 e 2012

1. Le trattenute degli acconti Irpef dovute per i periodi d'imposta 2011 e 2012 sono differite nei limiti che saranno fissati con DPCM. (art. 55, c. 1 e 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Imposta sul valore aggiunto

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. La tariffa non ha natura tributaria e, pertanto, non è soggetta ad Iva. (art. 14, c. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

1.1. Le controversie sorte dal 31 maggio 2010 rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Comunicazioni telematiche

1. Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro devono essere comunicate telematicamente all'agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'agenzia. (art. 21, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).